Allegato A
Disciplinare per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Ufficiale delle Associazioni

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare regola l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la gestione dell'Albo Ufficiale delle Associazioni per l'Escursionismo, l'Educazione Ambientale e la Tutela del Patrimonio Naturalistico del Parco Regionale dei Monti Picentini (di seguito "Albo"), quale strumento di riconoscimento e di coordinamento stabile tra l'Ente Parco e il tessuto associativo che opera sul territorio.

2. Il presente Disciplinare costituisce l'Allegato A all'Avviso Pubblico di istituzione dell'Albo e ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al Disciplinare per la regolamentazione delle attività condotte dalle associazioni iscritte all'Albo (Allegato B).

ART. 2 – Istituzione, natura e finalità dell'Albo

1. È istituito, presso l'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini, l'Albo Ufficiale delle Associazioni, quale elenco delle associazioni che, in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare, operano stabilmente sul territorio del Parco in uno o più dei seguenti ambiti: escursionismo, educazione ambientale, tutela e promozione del patrimonio naturalistico e culturale.

2. Con l'istituzione dell'Albo l'Ente Parco persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

   a) ottimizzare la rete escursionistica, coordinando i calendari delle escursioni e delle attività associative al fine di evitare sovrapposizioni logistiche e garantire una frequentazione pienamente sostenibile dei sentieri;

   b) garantire la sicurezza e il monitoraggio del territorio, attraverso la costituzione di una rete di monitoraggio partecipato e condiviso sullo stato di manutenzione dei tracciati escursionistici e sulla tutela attiva della biodiversità locale;

   c) promuovere l'educazione ambientale e la conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale, sostenendo le associazioni che realizzano attività didattiche, laboratori e percorsi di sensibilizzazione rivolti a scuole, famiglie e visitatori;

   d) incentivare l'economia locale, sviluppando e promuovendo pacchetti turistici integrati che uniscano la pratica escursionistica e le attività educative alla scoperta consapevole dei prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato locale.

3. L'iscrizione all'Albo non attribuisce diritti di esclusiva né comporta l'affidamento automatico di servizi, incarichi o attività da parte dell'Ente Parco, costituendo esclusivamente titolo preferenziale per l'attivazione di rapporti di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.

4. **L'Ente Parco, nell'esercizio delle funzioni di tenuta dell'Albo, non esprime alcuna valutazione di merito sui programmi, sui contenuti didattici, scientifici o culturali, né sulle scelte organizzative interne delle associazioni iscritte, limitandosi alla verifica dei requisiti formali, organizzativi, assicurativi e di sicurezza di cui al presente Disciplinare.**

ART. 3 – Tenuta, aggiornamento e pubblicità dell'Albo

1. L'Albo è tenuto e aggiornato a cura dell'Ufficio competente dell'Ente Parco, sotto il coordinamento del Responsabile della Biodiversità, incaricato del procedimento ai sensi dell'Avviso Pubblico.

2. L'Albo è pubblicato e reso consultabile sul sito istituzionale dell'Ente Parco, nella sezione "Albo Associazioni", con indicazione, per ciascuna associazione, dell'ambito o degli ambiti di iscrizione (escursionismo, educazione ambientale, tutela del patrimonio) e dell'eventuale qualifica di "Associazione Formata" di cui all'art. 9. L'Albo è aggiornato con cadenza almeno annuale, fatte salve le variazioni intervenute per nuove iscrizioni, sospensioni o cancellazioni.

3. L'Ente Parco cura, altresì, l'istituzione di una mailing list dedicata alle associazioni iscritte, quale canale ufficiale per l'aggiornamento tempestivo della rete associativa in merito alle iniziative, ai corsi di formazione e alle news del Parco.

ART. 4 – Soggetti ammessi e requisiti generali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le associazioni escursionistiche, ambientaliste, culturali e del tempo libero prive di scopo di lucro, regolarmente costituite, che operano stabilmente sul territorio del Parco in uno o più degli ambiti di cui all'art. 2, comma 1, e sono in possesso dei seguenti requisiti generali:

   a) finalità istituzionali, risultanti dallo statuto vigente, coerenti con l'escursionismo, l'educazione ambientale, ovvero la tutela e la promozione del patrimonio naturalistico e culturale del Parco;

   b) regolarità civilistica e fiscale, con sede legale nel territorio nazionale;

   c) atto costitutivo e statuto regolarmente depositati o registrati, in corso di validità.

ART. 5 – Ulteriori requisiti specifici

1. Oltre ai requisiti generali di cui all'art. 4, le associazioni richiedenti devono, a pena di inammissibilità:

   a) essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RC), in corso di validità e adeguata alla natura e all'intensità delle attività svolte;

   b) individuare un referente responsabile dei rapporti con l'Ente Parco;

   c) assumere l'impegno formale al rispetto integrale del presente Disciplinare e del Disciplinare per la regolamentazione delle attività condotte dalle associazioni iscritte all'Albo (Allegato B);

d) **risultare iscritte, alla data di presentazione della domanda, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), quale requisito necessario ai fini dell'ammissione all'Albo.**

ART. 6 – Documentazione a corredo della domanda

1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta secondo il modello predisposto dall'Ente Parco (Allegato C all'Avviso Pubblico), deve essere corredata, a pena di irricevibilità, dalla seguente documentazione:

   a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

b) copia del documento di identità del legale rappresentante, ove la domanda non sia sottoscritta con firma digitale;

c) copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità;

d) relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo anno solare, ovvero, per le associazioni di nuova costituzione, programma delle attività previste;

e) elenco aggiornato dei componenti degli organi sociali;

f) attestazione di iscrizione al RUNTS e/o al RAS;

g) dichiarazione di presa visione e accettazione integrale del presente Disciplinare e del Disciplinare delle attività (Allegato B).

2. La domanda è trasmessa esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo info@pec.parcoregionalemontipicentini.it, entro i termini indicati nel relativo Avviso Pubblico.

ART. 7 – Istruttoria delle domande e provvedimento

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione è curata dall'Ufficio competente dell'Ente Parco, all'attenzione del Responsabile della Biodiversità, che verifica la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5.

2. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità sanabili, l'Ufficio competente assegna all'associazione richiedente un termine di quindici giorni per l'integrazione documentale, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata improcedibile.

3. Il provvedimento di iscrizione, ovvero di diniego motivato, è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i periodi di sospensione dei termini connessi a richieste di integrazione documentale.

4. Il provvedimento è comunicato all'associazione richiedente a mezzo PEC.

ART. 8 – Validità dell'iscrizione e rinnovo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale a decorrere dalla data del provvedimento di accoglimento.

2. Il rinnovo dell'iscrizione è subordinato alla verifica della permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5, da comprovarsi mediante apposita istanza da presentarsi non oltre sessanta giorni prima della scadenza del triennio.

3. L'associazione iscritta è tenuta a comunicare tempestivamente all'Ente Parco ogni variazione sopravvenuta relativa ai requisiti dichiarati in sede di domanda, ivi comprese le modifiche statutarie e il cambio del referente di cui all'art. 5.

ART. 9 – Diritti delle associazioni iscritte

1. L'iscrizione all'Albo attribuisce alle associazioni i seguenti diritti:

a) visibilità e promozione turistica, mediante l'inserimento nella guida ufficiale del Parco, sul sito web istituzionale e sui canali social dell'Ente, quale punto di riferimento consigliato per turisti, escursionisti e scuole che visitano i Monti Picentini;

b) possibilità di candidarsi, ove in possesso dei requisiti richiesti, per la realizzazione e la gestione degli Infopoint del Parco;

c) partecipazione gratuita a corsi di formazione e workshop organizzati dall'Ente Parco (a titolo esemplificativo: geologia locale, flora e fauna picentina, primo soccorso in ambiente impervio, orientamento, tecniche di educazione ambientale), nonché ai progetti di citizen science promossi dall'Ente per ampliare la conoscenza dei delicati habitat del Parco;

d) il completamento dei percorsi formativi di cui alla precedente lett. c) comporta il riconoscimento della qualifica di **"Associazione Formata"** e l'inserimento nell'elenco delle associazioni verso cui l'Ente Parco indirizza, in via prioritaria, i visitatori, gli escursionisti e le scuole interessati a partecipare alle escursioni, alle attività di educazione ambientale o alle iniziative di tutela del patrimonio da esse organizzate;

e) procedure agevolate per il rilascio di autorizzazioni relative a eventi patrocinati e per l'utilizzo temporaneo del logo ufficiale dell'Ente;

f) possibilità di richiedere l'uso gratuito, o a condizioni agevolate, di sale, centri visita o altre strutture dell'Ente per lo svolgimento di assemblee, conferenze o attività associative interne;

g) valorizzazione specifica delle attività di educazione ambientale e di tutela del patrimonio nell'ambito delle iniziative istituzionali dell'Ente (giornate a tema, eventi, pubblicazioni e materiali informativi del Parco).

ART. 10 – Obblighi delle associazioni iscritte

Le associazioni iscritte all'Albo sono tenute a:

a) rispettare integralmente il presente Disciplinare e il Disciplinare per la regolamentazione delle attività (Allegato B), sin dalla presentazione della domanda di iscrizione;

b) comunicare tempestivamente all'Ente Parco il calendario delle escursioni e delle attività programmate, ai fini del coordinamento della rete escursionistica ed educativa di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e c);

c) collaborare con l'Ente Parco nelle attività di monitoraggio partecipato dello stato dei sentieri e della tutela della biodiversità;

d) mantenere aggiornati i dati e la documentazione trasmessi in sede di domanda di iscrizione e di rinnovo;

e) utilizzare il logo e la denominazione del Parco esclusivamente nei limiti e secondo le modalità autorizzate dall'Ente.

ART. 11 – Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. Il venir meno, anche sopravvenuto, dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 comporta la sospensione dell'iscrizione, salva la possibilità per l'associazione di regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall'Ente Parco.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 6 del Disciplinare delle attività (Allegato B) per le violazioni accertate in occasione dello svolgimento delle attività sul territorio del Parco, costituiscono causa di cancellazione definitiva dall'Albo:

a) la perdita permanente dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5;

b) la richiesta di cancellazione volontaria da parte dell'associazione;

c) la terza violazione, ovvero una violazione di eccezionale gravità, del Disciplinare delle attività, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato B;

d) l'accertamento di dichiarazioni non veritiere rese in sede di domanda di iscrizione o di rinnovo.

3. Nessun provvedimento di sospensione o cancellazione è adottato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento all'associazione interessata e l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 12 – Modifiche al Disciplinare e rinvio normativo

1. Il presente Disciplinare può essere modificato o integrato con provvedimento dell'Ente Parco, anche su proposta delle associazioni iscritte, previa comunicazione alle associazioni medesime.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree naturali protette, di procedimento amministrativo e di protezione dei dati personali.

ART. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico di cui costituisce Allegato A ed è pubblicato, unitamente all'Avviso e agli ulteriori Allegati, sul sito istituzionale dell'Ente Parco e all'Albo Pretorio online.

Avellino, il _____

Il Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini.

Avv. Gerardo D'Angola